

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 22 del 03 aprile 2019

Approvazione aggiornamento Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto. Aprile 2019.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto sono aggiornate le Linee Tecniche di Difesa Integrata delle coltivazioni, valide per l'anno 2019, a seguito delle modifiche ed estensioni di impiego di prodotti fitosanitari intervenute successivamente all'approvazione delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2019 e sulla base di quanto approvato dall'apposito Gruppo di Difesa Integrata nella seduta del 19 - 20 marzo 2019.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 -Adozione Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, punto A.7.3.

Legge n. 4 del 3/02/2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

Il Direttore

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 17 marzo 2009, relativa all'approvazione dei disciplinari di produzione integrata, difesa e tecniche agronomiche, per l'applicazione nell'ambito della OCM nel settore degli ortofrutticoli, Regolamento (CE) n. 1234/2007 e nell'ambito del Sistema di qualità "Qualità Verificata" di cui alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

visto quanto stabilito dal punto 7 della DGR n. 614/2009: "gli eventuali aggiornamenti dei documenti tecnici di cui agli allegati al presente provvedimento, che si rendessero necessari per effetto di modifiche delle normative di riferimento e delle linee guida nazionali di produzione integrata sono approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente";

visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 18 del 26 aprile 2010 con il quale si individua l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari (ora Unità Organizzativa Fitosanitario) quale struttura regionale competente per la:

- a) predisposizione di disciplinari per le tecniche agronomiche e la difesa integrata delle colture agrarie;
- b) predisposizione di eventuali aggiornamenti per la coltivazione e la difesa;
- c) acquisizione dei pareri di conformità del Gruppo Tecniche Agronomiche e del Gruppo Difesa Integrata;
- d) adozione dei provvedimenti di approvazione degli eventuali aggiornamenti;

visto l'art. 2 della Legge n. 4 del 3/02/2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", pubblicata nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2011, relativo all'istituzione del Sistema di Qualità nazionale di Produzione Integrata - SQNPI -;

visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 del 8 maggio 2014, con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnico Scientifico - OTS -, di cui all'art 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e i gruppi specialistici dell'OTS denominati:

- gruppo difesa integrata (GDI)
- gruppo tecniche agronomiche (GTA)
- gruppo tecnico di Qualità (GTQ)

con il compito di elaborare le linee guida nazionali relative alla produzione integrata e verificare la conformità dei disciplinari regionali, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata - SQNPI -;

visto il Decreto Legislativo n 150 del 14 agosto 2012 che recepisce la direttiva 2009/128/CE, con la quale si individuano i principi generali della difesa integrata, e in particolare l'articolo 20 del D.Lgs. 150/2012, relativo alla difesa integrata volontaria;

visto il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN -, approvato con Decreto 22 gennaio 2014, in particolare il punto A.7.3 relativo alla difesa integrata volontaria, che prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011;

viste le Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 1330 del 23 luglio 2013 e n. 2332 del 9 dicembre 2014, con le quali è stato approvato il testo definitivo, tra gli altri, dei disciplinari di produzione integrata del settore vegetale del Sistema di qualità "Qualità Verificata" (tecniche agronomiche e difesa integrata), a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dalla Direttiva 98/34/CE;

visto il proprio decreto n. 9 del 21 febbraio 2019 con il quale sono state approvate le Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - anno 2019;

visto il Verbale della riunione del GDI del 19 e 20 marzo 2019, in cui è stato approvato l'elenco delle modifiche alle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata 2019, tenuto conto delle novità in materia di nuove registrazioni e modifiche di impiego intervenute successivamente all'approvazione delle citate Linee Guida;

dato atto che l'aggiornamento apportato alle "Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2019", nel testo allegato al presente decreto, è conforme alle decisioni adottate dal Gruppo Difesa Integrata,

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'**Allegato A** "Aggiornamento aprile 2019_LTDI_Veneto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3. di dare atto che il testo consolidato delle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto, così come aggiornato dall'allegato approvato al punto 2, è riportato nell'**Allegato B** "LTDI_Veneto TU con aggiornamenti aprile 2019", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prevedere la comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo - Direzione Generale della Sviluppo Rurale - segreteria Organismo Tecnico Scientifico;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comprensivo degli allegati A e B, e sul sito web istituzionale della Giunta Regionale del Veneto.

Giovanni Zanini